

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA GIURIDICA PER SO.RE.SA. S.P.A.

INDAGINE DI MERCATO

FAQ

Registro di sistema Quesito: PI005793-18

Quesito:

Nel caso di partecipazione alla gara per mezzo di costituendo RTI ex art. 45, c. 2, lett. d) ed ex art. 48, c.8, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il DGUE (pag. 3) prevede un apposito spazio per rendere le informazioni pertinenti e precisa che ciascun operatore economico facente parte del costituendo RTI fornisca un DGUE distinto. L'allegato 1 - "Istanza di partecipazione" - non pare coordinato con l'eventualità - ordinariamente prevista dal Codice dei contratti pubblici - di presentazione della domanda di partecipazione da parte di costituendo RTI tra avvocati liberi professionisti (o tra associazioni professionali ex art. 4 Legge n. 247/2012 e smi tra avvocati liberi professionisti). Né tale modulo, sia pure in formato word, pare modificabile a tal riguardo dal candidato in quanto sono editabili solo ed esclusivamente le parti in giallo comprese tra parentesi quadre.

Pertanto si chiede di chiarire come debba essere compilata la "Istanza di partecipazione" nel caso di costituendo RTI tra avvocati liberi professionisti o di costituendo RTI tra associazioni professionali ex art. 4 legge n. 247/2012 tra avvocati liberi professionisti.

Risposta:

In caso di **RTI costituendo tra avvocati liberi professionisti**, ciascun avvocato, partecipante al costituendo RTI, dovrà compilare apposito Allegato A1 "*Istanza di partecipazione*" con i propri dati anagrafici completi di C.F. e P.IVA e, in particolare, relativamente alla voce "*in qualità di*" dovrà compilare solo la parte tra parentesi "*o altro, specificare: (...)*" avendo cura di indicare il proprio ruolo nell'ambito del costituendo RTI: "mandante o mandatario". Successivamente, nel campo "*della impresa/studio professionale*", dovrà indicare tutti i soggetti, compreso il dichiarante, componenti detto RTI e i relativi ruoli (mandante/mandatario). Quindi, con riferimento alle altre informazioni richieste (sede legale ecc.) dovrà indicare i dati corrispondenti al proprio studio professionale.

In caso di **RTI costituendo tra associazioni professionali** ex art. 4 legge n. 247/2012 tra avvocati liberi professionisti, in primo luogo il legale rappresentante di ciascuna associazione, partecipante al costituendo RTI, dovrà compilare apposito Allegato A1 "*Istanza di partecipazione*" con i propri dati anagrafici e, in particolare, nel campo "*della impresa/studio professionale*", dovrà indicare la denominazione dell'associazione professionale di cui ha la rappresentanza e per conto della quale manifesta il proprio interesse alla presente procedura. Inoltre dovrà presentare un ulteriore Allegato A1, nel quale indica la propria volontà di partecipare alla presente procedura in qualità di costituendo RTI con altri soggetti. All'uopo si raccomanda di seguire le indicazioni fornite al punto precedente.

È comunque possibile allegare all'istanza ulteriore documentazione ritenuta opportuna, al fine di meglio qualificare la forma con la quale si intende partecipare.

Si precisa che tutte le persone fisiche (avvocati liberi professionisti) e/o associazioni professionali facenti parte di un costituendo RTI dovranno compilare apposito DGUE avendo cura di indicare, a pag. 3 "*Forma della partecipazione lett. b)*", gli altri operatori economici, ovvero professionisti/associazioni professionali, che compartecipano alla procedura di appalto. Ai fini della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali ex art. 80 co1 del D.lgs. 50/2016, il legale rappresentante dell'associazione professionale di che trattasi dovrà indicare, nella parte II lett. B del DGUE, i nominativi dei soci per i quali rilascia la dichiarazione di assenza di cause di esclusione.

Si rappresenta, infine, che, ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, la sola mandataria del costituendo RTI provvederà ad effettuare la registrazione al portale SIAPS, avendo cura di inserire nel campo "Busta Amministrativa", in un'unica cartella compressa, tutta la documentazione inerente i componenti del costituendo RTI.

Registro di sistema Quesito: PI005790-18

Quesito:

1) In data XX.XX.2018 la scrivente Associazione Professionale ha presentato domanda di iscrizione alla relativa sezione dell'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di XXXX.

La domanda di iscrizione non è ancora stata esitata in quanto l'Ordine degli Avvocati di XXX non ha ancora provveduto all'aggiornamento dei propri sistemi.

Si chiede dunque se si può indicare nell'allegato A1 come data di iscrizione dell'associazione la data di presentazione della domanda, allegando, se del caso, il modulo di iscrizione.

2) Alla lettera c) del modulo A1 viene chiesto di comunicare l'Ente Certificatore dell'ottemperanza alle norme sul diritto del lavoro dei disabili e relativo indirizzo PEC. Si chiedono chiarimenti su tale obbligo di comunicazione per gli Operatori Economici come la scrivente Associazione non obbligati al rispetto delle norme sul diritto del lavoro dei disabili.

Risposta:

1) Ai sensi di quanto indicato al paragrafo 2.1 dell'avviso di indagine di mercato, l'iscrizione alla Camera di Commercio o al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati deve essere posseduta *"al momento della presentazione della domanda"*.

Ove lo ritengano opportuno, i singoli professionisti, componenti dell'associazione del caso di specie, potranno comunque presentare manifestazione di interesse *uti singoli* in costituendo RTI. In tal caso, il requisito di idoneità professionale di che trattasi è soddisfatto dall'iscrizione di ciascun singolo avvocato al relativo Consiglio dell'Ordine; mentre i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti cumulativamente dal RTI. Per la partecipazione in RTI si raccomanda, all'uopo, di seguire le indicazioni fornite in risposta al quesito n. PI005793-18.

2) In caso di soggetti non tenuti all'obbligo di che trattasi si può omettere la compilazione della relativa dichiarazione.

Registro di sistema Quesito: PI005913-18

Quesito:

Il requisito di capacità economico finanziaria, di cui al punto 2.1, lett. C) dell'Avviso di Indagine di Mercato, deve essere posseduto nel triennio 2014-2015-2016 o nel triennio 2015-2016-2017?

Risposta:

Il requisito di capacità economico finanziaria, di cui al punto 2.1, lett. C) dell'Avviso di Indagine di Mercato, deve essere posseduto con riferimento agli ultimi tre esercizi per i quali le informazioni su tali fatturati siano disponibili.